

L'ESPERTO RISPONDE/ Le 36 ore di lezioni settimanali non vanno comunque ridotte

Tempo prolungato e recuperi Decide il collegio dei docenti

Dall'assistenza durante la mensa alle attività doposcuola

Relativamente al tempo prolungato per la scuola secondaria di primo grado, la circolare 25/2012 prevede settimanalmente 2-3 rientri pomeridiani e un orario di insegnamento di 36 ore, fermo restando che l'orario in organico è di 38 ore. Vorrei sapere che cosa si può fare per le 2 ore di lezioni in meno rispetto all'organico. Inoltre è possibile prevedere un orario settimanale di 35 ore, in considerazione del fatto che nei due rientri pomeridiani la durata della mensa è di 30 minuti?

**Luigi Ciotola
Pozzuoli (NA)**

La distribuzione delle ore di lezione all'interno del quadro orario è indicata nell'articolo 3 del decreto 37/2012. Laddove risultino più ore rispetto a quelle effettivamente necessarie, è opportuno destinare le cosiddette ore a disposizione per l'assistenza a mensa (si pensi, per esempio, alle cattedre di lettere costituite con 15 ore frontali + 3 a disposizione) e, in via residuale, ad eventuali attività di prescuola, interscuola o doposcuola oppure, ancora, ad eventuali attività in compresenza, nei casi in cui sia necessario dare assistenza ad alunni in difficoltà. Va detto, inoltre, che si tratta solo di alcune ipotesi, atteso che il collegio può deliberare legittimamente attività di diversa natura, purché nell'ambito del piano dell'offerta formativa. In ogni caso, il monte delle 36 ore di lezione non può essere ridotto in alcun modo e la cosiddetta mensa va considerata alla stregua di attività aggiuntiva rispetto alle 36 ore di lezione in senso stretto.

Carlo Forte

Coordinatore di classe solo se consenziente

Ho ricevuto l'ordine di servizio per la nomina a coordinatore del consiglio di classe dal preside, che non ha accolto le motivazioni del mio rifiuto. Il preside sostiene l'irrinunciabilità della delega (art. 5 comma 8 Dlgs 297/94), la collocazione della funzione di coordinatore nell'ambito dell'autonomia gestionale della scuola (art. 117 e 118) e l'attribuzione in esclusiva al dirigente scolastico delle competenze relative alla gestio-

ne del personale (art. 5 comma 2 D.lgs. 165/2001 aggiornato ai sensi Dlgs 150/2009 art. 34).

**Marzia Gazzani
Poggio Rusco**

In via preliminare va chiarito che si sta discutendo di atti negoziali di diritto privato e che, in ogni caso, l'oggetto della discussione non è la competen-

za gestionale-organizzativa del dirigente scolastico. E' pacifico, infatti, che il dirigente abbia titolo a conferire la delega. Resta il fatto, però, che il potere di delegare non costituisce diritto soggettivo potestativo, ma mera facoltà datoriale. Qualsivoglia delega, dunque, può dispiegare effetti solo ed esclusivamente se preceduta dallo scambio di proposta e accettazione di cui all'art. 1326 del codice civile. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti della scuola statale, avvenuta nel 1993, il dirigente scolastico non agisce, infatti, facendo uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma solo ed esclusivamente con i poteri del privato datore di lavoro. Poteri che assumono rilievo solo se conseguenti alle pattuizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Ciò in quanto, in costanza di rapporto di lavoro contrattualizzato, la fonte degli obblighi del dipendente pubblico, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione (21744/2009), peraltro recepito pienamente dal legislatore (art. 54 del D.Lgs. 150/2009) è il contratto di lavoro. E nel contratto di lavoro non si fa alcuna menzione di obblighi in tal senso a carico dei docenti. Il rimedio per opporsi all'ordine di servizio è l'atto di rimostranza di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, applicabile alla scuola per effetto del rinvio operato

dall'articolo 146 del vigente contratto di lavoro.

Carlo Forte

Supplenza, se la classe è sempre tipica

Con la nota n. 2916 del 21 marzo 2013, il Miur raccoman-

dava ai direttori generali degli uffici scolastici regionali che, in assenza di regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso nei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali, il dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il Pof e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, provvederà ad attribuire la classe di concorso, in riferimento all'indirizzo adottato dalla scuola, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale (lì dove non ci sono titolari da salvaguardare) al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando così, di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (es. 51/A e 52/A - 47/A e 48/A...). La mia situazione riguarda le classi di concorso C300 e C310 rispettivamente Laboratorio di Informatica Gestionale e Industriale insegnamenti «atipici» nello stesso ambito disciplinare (AD18). Dopo le operazioni di incarico a tempo determinato operate dall'ufficio scolastico, è rimasta una cattedra al 31/8 della C310 (in questo Istituto non ci sono titolari in organico della C310) e vari spezzoni da 6, 8, 4, 2, che l'Ufficio scolastico, visto che la C310 è esaurita, ha preferito non assegnare scaricando il tutto ai dirigenti scolastici. Essendo io inserita al primo posto nella GaE della C300 per la provincia, ed essendo abili-

tata per ambito disciplinare (AD18) è possibile «saltare» la mia graduatoria e nominare docenti non abilitati di terza fascia d'istituto?

Lea Posteraro
Cosenza

La questione è controversa. Resta il fatto, però, che la fungibilità delle classi di concorso cosiddette atipiche assume rilievo solo ed esclusivamente in sede di elaborazione degli organici, avuto riguardo alla necessità di ridurre il più possibile l'insorgenza di esuberi. Tale necessità non assume alcun rilievo, invece, in sede di reclutamento, dove, non sussistendo il rischio di acuire la incollocabilità dei docenti di ruolo in esubero, vale ancora il criterio della tipicità delle classi di concorso. E dunque, l'individuazione dell'avente titolo deve necessariamente avvenire scorrendo le graduatorie della classe di riferimento, se del caso, giungendo fino alla terza fascia delle graduatorie di istituto, a nulla rilevando il criterio della fungibilità delle classi atipiche.

Antimo Di Geronimo

— © Riproduzione riservata — ■